



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 01 DEL 16 GEN. 2019

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 DIPENDENTE DR. PARRINO GIUSEPPE
----------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 18 del 30/08/2018 è stata approvata con il Comune di Giuliana una convenzione ex art. 30 del D. Lgs.vo 267/2000 per la gestione associata del Servizio Economico-Finanziario e Tributi,
- Che detta convenzione è venuta a scadere il 31/12/2018 e che dal 01/01/2019 il Comune di Giuliana si trova sprovvisto dell'infungibile profilo professionale di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in precedenza assunto dal dr. Giuseppe Parrino in forza della predetta Convenzione;
- che il Comune di Giuliana, con nota prot. n. 134 del 09/01/2019, ha richiesto a questo Ente l'autorizzazione per l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo Contabile-Responsabile di P.O. del Settore II° Economico Finanziario di questo Ente, dr. Giuseppe Parrino, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario presso il Comune di Giuliana, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- Che tale utilizzo viene richiesto al fine di sopperire alla carenza di personale idoneo, nelle more di procedere alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi del predetto Comune;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 a mente del quale: *"gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

